



Statuto Associazione A.M.I.C.I. A.p.s.

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

L'ASSOCIAZIONE A.M.I.C.I. - Associazione Maria Immacolata per crescere insieme - Aps (Associazione di promozione sociale), da ora in avanti denominata "associazione", ha sede legale nel Comune di Milano e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione di promozione sociale "Amici", senza scopi di lucro, è strumento di maturazione sociale e civica. Tende al raggiungimento ed al rispetto dei sostanziali principi e diritti della vita: libertà, dignità, democraticità, solidarietà, partecipazione, promozione umana, formazione e servizi alla persona.

L'Associazione di promozione sociale "Amici", a sostegno della Scuola parrocchiale Maria Immacolata, è espressione della cura pastorale della Parrocchia S. Dionigi in Ss. Clemente e Guido, con cui collabora e di cui condivide valori e spirito missionario. Persegue i seguenti scopi :

1. **PROMUOVERE IL DIRITTO ALLO STUDIO:** assolvere la funzione sociale di promuovere il diritto allo studio in ogni sua forma e contribuire allo sviluppo completo e armonioso della persona, promuovendo e sostenendo in ambito scolastico ed extra-scolastico, attività culturali, formative, artistiche, ludico-sportive e ricreative, che amplino l'offerta formativa in favore degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria.
Per l'individuazione di queste attività, l'Associazione si coordinerà con il Direttore, il Consiglio di Istituto e tutti gli Organi scolastici di volta in volta competenti;
2. **POTENZIARE I SUPPORTI SCOLASTICI:** agevolare e contribuire allo sviluppo di una cultura moderna ed internazionale aiutando la Scuola "Maria Immacolata" nell'opera di potenziamento di tutti i supporti didattici e scolastici quali, a titolo di esempio, gli strumenti informatici, i supporti musicali, artistici e sportivi;
3. **PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALLA VITA DELLA SCUOLA:** garantire la qualità dell'educazione e della crescita degli alunni della Scuola "Maria Immacolata" mediante la partecipazione diretta dei soci alla vita della Scuola realizzata attraverso l'informazione sull'attività degli organi collegiali, l'esame e il chiarimento di problematiche di propria competenza, la formulazione di suggerimenti e proposte ai vari organismi scolastici; l'associazione desidera poi promuovere e formare la presenza del volontariato al servizio dell'attività scolastica;
4. **PROMUOVERE LE INIZIATIVE DELLA SCUOLA:** promuovere attività e/o progetti proposti sia dalla Scuola "Maria Immacolata" che dall'associazione stessa, con finalità solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dei soci e degli studenti;
5. **PROMUOVERE LO SCAMBIO DI ESPERIENZE TRA GENITORI, SCUOLA E PARROCCHIA:** promuovere la comunicazione, il confronto e lo scambio di esperienze educative, con il coinvolgimento alla vita della Scuola "Maria Immacolata" e della Parrocchia S. Dionigi, al fine di ottenere una partecipazione più attiva responsabile e qualificata;

6. **FAVORIRE INIZIATIVE, CONFERENZE, CORSI:** favorire iniziative culturali, sociali e ludico-ricreativo-sportivo, organizzare conferenze, mostre, corsi, laboratori, manifestazioni, nonché qualsiasi altra iniziativa che possa rappresentare motivo di interesse e di incontro collettivo;
7. **AIUTARE L'INTEGRAZIONE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI:** aiutare l'integrazione a scuola di bambini portatori di disabilità, con la fornitura di tutti gli strumenti e i supporti necessari allo sviluppo dell'apprendimento e della socializzazione, attraverso l'organizzazione di momenti di incontro, di informazione e aggiornamento anche con i genitori, gli insegnanti e gli esperti del settore;
8. **AIUTARE L'INTEGRAZIONE DI BAMBINI DI CULTURE DIVERSE:** favorire l'integrazione dei bambini di culture diverse, agevolando e contribuendo all'inserimento nella Scuola di bambini e famiglie la cui lingua madre non è l'italiano, al fine di sviluppare una cultura moderna ed internazionale. L'associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico- disciplinare.
9. **RINSALDARE IL SENSO DI COMUNITÀ CON GLI EX ALUNNI:** promuove eventi ed iniziative che abbiano come finalità quella di rinsaldare il legame ed il senso di comunità educante con gli ex alunni e i loro genitori.
10. **RINSALDARE IL SENSO DI COMUNITÀ CON TUTTE LE REALTÀ DELLA PARROCCHIA.**

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di realizzare le seguenti attività:

- promuovere e progettare manifestazioni, iniziative culturali e sociali, feste, corsi, eventi artistici, ludico-sportivi, musicali e teatrali;
- organizzare conferenze, laboratori, dibattiti, corsi di aggiornamento per volontari e genitori;
- promuovere momenti educativi e di sostegno alla funzione genitoriale; organizzare incontri con i professionisti nell'ambito della formazione, organizzare convegni, corsi ed approfondimenti sulle metodologie educative;
- produrre, pubblicare e distribuire testi, stampati, materiali editoriali in genere (esclusi i periodici), software, prodotti audio-video.
- l'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
- L'associazione può esercitare, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Si attiva per cercare contributi pubblici e bandi italiani ed europei.
- L'associazione potrà compiere attività commerciali se strettamente o direttamente connesse o accessorie ed integrative dell'oggetto sociale e comunque le attività ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie, utili o opportune ed i cui proventi siano comunque destinati esclusivamente alle finalità perseguite dall'associazione.
- Potrà inoltre affiliarsi ad altre associazioni od organizzazioni aventi scopo analogo od affine al proprio; stipulare convenzioni o collaborare con Enti e organismi nazionali e altri soggetti giuridici pubblici e privati e i loro consorzi, anche per la realizzazione di specifiche attività.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- le generalità anagrafiche e i recapiti della persona fisica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,

che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Durata status di associato

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 (Perdita della qualifica di associato). Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il sodalizio ha durata di un anno ed all'inizio di ogni nuovo esercizio dovrà essere ripresentata domanda di ammissione.

All'atto della presentazione della domanda dovrà essere versata la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo può nominare "soci onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione e della Scuola Maria Immacolata. Gli stessi sono considerati soci a tutti gli effetti.

Le persone che perdono la loro qualità di socio, per qualsiasi motivazione non hanno diritto al rimborso di nessuna quota versata a qualsiasi titolo all'Associazione.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati, senza regime diversificato tra i soci, hanno il diritto di:

- approvare il rendiconto, eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione (negli orari consentiti);
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- partecipare alle assemblee, prendere visione dei rendiconti e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci svolgono prevalentemente attività su base volontaria. Ai soci possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e giustificate.

L'Associazione potrà, preferendo le candidature primariamente tra i soci, assumere lavoratori dipendenti o assimilati o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, previa verifica delle coperture economiche delle eventuali assunzioni.

L'Associazione potrà, altresì, approvare la consulenza di professionisti esterni, sempre che tali qualifiche non siano riscontrabili fra i componenti dell'associazione, per la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno dell'Associazione per il perseguimento dei suoi fini. La corresponsione ai professionisti di cui sopra sarà conforme alle tariffe professionali in vigore.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, perde la qualifica di associato in quanto motivo di esclusione. L'esclusione dall'associazione è prevista anche nel caso di morosità nel pagamento della quota associativa e dei contributi senza giustificato motivo.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio.

Può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di assemblea che ne delibera l'esclusione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se ne ricorrono i requisiti previsti dalla Legge ovvero se l'Assemblea degli associati ne decide la nomina).

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Possono partecipare, come semplici uditori e senza diritto di voto, anche i non soci.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, purché non componente del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione può avvenire mediante:

- lettera di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, consegnata a mano ovvero spedita via e-mail almeno 8 giorni prima dell'adunanza;
- convocazione sulla bacheca sociale, sita nella sede o anche nell'apposito spazio comunicazioni alle famiglie, affissa almeno 8 giorni prima dell'adunanza;
- pubblicazione sul sito internet della scuola almeno 8 giorni prima.

Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno dell'assemblea oltre quelli comunicati con le modalità sopra previste.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e del preventivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto, deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, anche non in presenza attraverso piattaforme digitali.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- organizzare iniziative rivolte al raggiungimento degli scopi dell'associazione, con soluzioni condivise con gli organi direttivi della scuola "Maria Immacolata";
- rapportarsi con le istituzioni scolastiche e gli enti locali;
- costituire commissioni, cercare collegamenti e coordinamenti con altre associazioni o enti che perseguano finalità analoghe a quelle dell'associazione;
- predisporre il rendiconto annuale e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 8, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili. Fanno parte di Diritto al Consiglio direttivo il Parroco pro tempore e il Direttore della Scuola Maria Immacolata.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo in ragione del loro mandato.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è il parroco Pro tempore della Parrocchia S. Dionigi in Ss Clemente e Guido, rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. In caso di parità, il voto del Presidente nel Consiglio Direttivo vale doppio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ovvero se l'Assemblea degli associati ne decide la nomina.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge o se l'Assemblea degli associati ne decide la nomina, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Rendiconto annuale)

L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, il rendiconto consuntivo e quello preventivo.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i cento mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano un milione di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 16 (Bilancio di missione)

È fatto obbligo all'Assemblea dei soci e al Consiglio direttivo la redazione di un bilancio di missione, documento che descrive non solo gli aspetti economici ma anche le scelte gestionali assunte rispetto alle attività gestionali, al fine di perseguire lo scopo sociale, attraverso dati quantitativi – anche non monetari – che riportino i risultati dell'attività svolta. Il documento deve raccontare l'ente nella sua interezza, poiché approfondisce e rende pubblici gli obiettivi raggiunti, i risultati economici e i risultati sociali che non vengono rilevati dal solo bilancio contabile.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se nominato), tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, previa analisi della copertura economica delle eventuali assunzioni.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.